



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decreto Sanzionatorio

Emesso ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 20s/2020 a carico di
(minore)

*

Premesso che

- A) A seguito di invio in data 27 luglio 2020, di rapporto informativo da parte di Mauro Bonapace, direttore del torneo Città di Treviso Femminile in relazione a quanto verificatosi da parte di _____ in occasione del Torneo Città di Treviso Femminile disputatosi presso il Golf Villa Condulmer in data 24-26 luglio 2020 veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti di _____ così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- B) In data 28 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- C) In base al rapporto informativo risultava che _____ all'ultima buca avrebbe effettuato 6 colpi anziché i 5 segnati sul proprio score. Tale circostanza sarebbe stata poi ammessa dalla giocatrice come si legge nel rapporto informativo: *"la giocatrice, ricostruendo la buca giocata, ha dapprima confermato il punteggio di 5, in un secondo momento ripensandoci ha ammesso che l'approccio era il terzo colpo e non il secondo. I 3 put giocati in green da breve distanza non sono mai stati in discussione. La giocatrice si è quindi scusata per l'accaduto imputando l'errore alla stanchezza ed alla distrazione"*. In considerazione di ciò _____ veniva squalificata ai sensi della regola 3.3b (3).
- D) In data 31 luglio il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data della decisione ai sensi dell'art.

42 del Regolamento di giustizia e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella della dell'ammonizione contestando a [redacted] di avere sottoscritto uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, non ravvisandosi tuttavia l'elemento soggettivo del dolo e tenendo in debita considerazione la giovane età della minore con l'ammonizione per il futuro a stare più attenta nel controllare i propri colpi non potendo invocare la stanchezza come giustificazione e scusante di un errato punteggio.

E) Con comunicazione via mail del 9 agosto u.s. [redacted], per il tramite del padre, richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

Decreto Sanzionatorio

infliggendo a [redacted] la sanzione dell'ammonizione con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità;

Milano 17 agosto 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)